



2

11 ottobre 2012

Terre e rocce da scavo


Secondo il decreto MATT 10 agosto 2012 n. 161

Le fonti:

- Artt. 184 bis, 185 D.Lgs. 152/06
- Art. 39 D.Lgs. 205/10
- Art. 49 D.L. 1/12

Le abrogazioni:

- Art. 186 D.Lgs. 152/06
- protocolli locali (?)

**CONFINDUSTRIA UDINE**

La storia...

- 2001: legge 443/2001, art. 1, LUNARDI - il passante appenninico
- 2006: d.lgs. n. 152/2006, art. 186 (prima versione)
- 2010: d.lgs. n. 152/2006, art. 186 (ultima versione)
- 2012: d.m. n. 161/2012, 16 articoli + 9 allegati



La storia...

- ✘ Il Dm 10.08.2012, n. 161 giunge al termine di un *decennio di ripetute modifiche della normativa applicabile* che hanno determinato una costante situazione di incertezza.

Per effetto di tale incertezza, troppo spesso le *Autorità competenti* hanno *modificato le loro determinazioni originali*, cambiando la natura giuridica dei materiali in corso d'opera, con gravi ripercussioni economiche e gestionali nell'esecuzione delle grandi opere.



La storia...

- ✕ Sulla base del dettato dell'articolo 186, sono stati approvati sul territorio italiano numerosi **protocolli di gestione delle terre da scavo**, a volte contrastanti tra loro.

Il contenuto tecnico del DM (soprattutto degli Allegati) vorrebbe favorire **l'armonizzazione delle interpretazioni** delle Autorità competenti e degli organi di controllo, che trovavano talvolta sostegno nella indeterminatezza dell'articolo 186.

- ✕



Si compone di **16 articoli e 9 allegati**

È in vigore dal **6 ottobre 2012**
(15 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)



La struttura del decreto

- Art. 1 *le definizioni*
- Art. 3 *l'ambito di applicazione*
- Art. 5-7-8 -9-12 + allegati vari *il piano di utilizzo*
- Art. 10 *il deposito*
- Art. 11 + allegato 6 *il trasporto dei materiali*
- Art. 6 *l'emergenza*




Attenzione!!!

Se non si rispettano tutte le indicazioni del decreto
il materiale è rifiuto

Il decreto lo sottolinea in più di un'occasione



Rifiuto o sottoprodotto?



CONFINDUSTRIA UDINE

Rifiuto o sottoprodotto?

- **Attenzione al punto 7.3 –bis!!**
- 7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]
- 7.31.bis.1 Provenienza: attività di scavo.
- 7.31.bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica.
- 7.31.bis.3 Attività di recupero:
- a) **industria della ceramica e dei laterizi [R5];**
- b) utilizzo per **recuperi ambientali** (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente [R10];
- c) formazione di **rilevati e sottofondi stradali** (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
- 7.31.bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: **prodotti ceramici** nelle forme usualmente commercializzate.



CONFINDUSTRIA UDINE

Attenzione!!!

La demolizione di edifici o altri manufatti dà origine
a **rifiuti**:
i **ruderi** sono rifiuti.

Il decreto lo dice esplicitamente
(articolo 3 comma 2)



CONFINDUSTRIA UDINE

Periodo transitorio

Essenziale per i progetti in corso (art. 15)

Che fare?

Adeguare il piano di
utilizzo alle "nuove"
regole entro 180 gg (4
aprile 2013)

Portare a termine il
piano redatto
secondo l'art. 186

Si applica non solo ai lavori in corso, ma anche ai
progetti presentati («*progetti per i quali è in corso una
procedura*»)



CONFINDUSTRIA UDINE

Le definizioni (solo alcune)

- **Opera** in pratica qualsiasi attività che porti alla produzione delle T & R
- **Materiali di scavo** suolo/sottosuolo con T & R + altri materiali (riporti) compresi PVC, VTR, bentonite ecc. in determinate quantità **Allegato 4**
- **Riporto** orizzonte stratigrafico con materiali vari di origine antropica **Allegato 9**
- **Autorità competente** colei che autorizza la realizzazione dell'opera che produce il materiale



CONFINDUSTRIA UDINE

Le definizioni (solo alcune)

- **Caratterizzazione ambientale** per la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali
- **Deposito intermedio** tra il luogo di produzione e quello di destinazione
- **Normale pratica industriale** sono le lavorazioni necessarie per l'utilizzo

Manca la definizione di proponente → l'equivoco continua...



CONFINDUSTRIA UDINE

MATERIALE DA SCAVO

Il nuovo regolamento si applica ai "materiali da scavo", concetto che ora:

❖ **include i riporti:** miscele eterogenee di terreno naturale e di materiali di origine antropica (materiali litoidi, pietrisco, calcestruzzi, laterizi, intonaci, prodotti ceramici,...) in misura inferiore al 20%

❖ **possono contenere anche** calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.



... viene dopo il D. Lgs. 4/2008 che avendo eliminato l'inciso "**anche quando contaminati durante il ciclo produttivo**", da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione" **aveva portato a ri-qualificare come rifiuti** molte delle terre con PGT già approvato. - LUNARDI

RESIDUI DI LAVORAZIONE

- Il nuovo regolamento si applica anche ai **residui di lavorazione** (es: marmi e pietre) anche quando non sono connessi alla realizzazione di un'opera, purché non contaminati da sostanze pericolose.



SGHIAIAMENTI?

Il nuovo regolamento si applica ai "materiali litoidi" ed a tutte le possibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni in alveo, zone golenali, fondali lacustri e marini qualora ricavati da uno scavo non direttamente finalizzato ad estrarli ma connesso alla realizzazione di un'opera.



Il decreto si applica:



- ❖ A tutte le opere edili senza alcuna limitazione quantitativa (almeno per ora)
- ❖ A tutti coloro che intendono gestire le T & R come sottoprodotti (altrimenti rifiuti)



Riutilizzi consentiti

- Sono consentiti i seguenti utilizzi come sottoprodotto:
 - Reinterri
 - Riempimenti
 - Rimodellazioni
 - Rilevati
 - Ripascimenti a mare
 - Miglioramenti fondiari e viari
 - Ripristini e miglioramenti ambientali
 - In processi produttivi in sostituzione di materiale da cava.



I processi produttivi

- Gli impianti industriali dove possono essere utilizzati i materiali di scavo in sostituzione dei materiali di cava sono:
 - fornaci;
 - impianti per la produzione di altri materiali per l'edilizia (piastrelle, conglomerati, cementi, ecc).



Riutilizzo in sito

- Il suolo non contaminato e altro materiale naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione **non è rifiuto** ove sia certo che sarà riutilizzato allo stato naturale ai fini costruttivi nello **stesso sito** dove è stato scavato.
- Art.185 d.lgs.152/2006 e smi



CONFINDUSTRIA UDINE

Riutilizzo fuori sito

- Il riutilizzo fuori sito come sottoprodotto è subordinato alla sussistenza delle condizioni di sottoprodotto, che si dimostra nel Piano di Utilizzo.



CONFINDUSTRIA UDINE

Presupposti

- Il riutilizzo della terra è subordinato al rispetto delle condizioni di sottoprodotto (dell'art. 183 comma 1 lett. qq) che sono quattro. Il materiale deve essere:
 1. Generato dalla realizzazione di un'opera, ma il cui scopo primario non è la produzione di terre e rocce
 2. Utilizzato in conformità al PU dove
 - nella stessa/altra opera che lo ha prodotto
 - altro processo produttivo in sostituzione materiale da cava
 3. Idoneo ad essere utilizzato direttamente senza necessità di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (opportunità di definirli) **Allegato 3**
 4. In possesso di requisiti di qualità ambientale **Allegato 4**



Verifica delle condizioni

- Col d.m. n. 161/2012 la sussistenza dei requisiti è
 - "*comprovata*" tramite il piano di utilizzo (art. 4, comma 2),
 - "*attestata*" nel piano di utilizzo con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 5, comma 2).
- Il piano di utilizzo è presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori ed è **approvato** entro 90 giorni dall'autorità competente.



Normale pratica industriale – Allegato 3

Il nuovo regolamento introduce una definizione di “normale pratica industriale” e un elenco esemplificativo di tali trattamenti.



Corte di Cassazione III^a Sez.
Penale 10 maggio 2012, n.
17453 – *est. Ramacci*



- ✓ la selezione granulometrica;
- ✓ la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- ✓ la stabilizzazione a calce e a cemento;
- ✓ la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi;
- ✓ la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici.



CONFINDUSTRIA UDINE

Cassazione 17543/2012

il concetto di “trattamento” diverso dalla normale pratica industriale (anche ex D. Lgs. 36/2003) importa che anche *operazioni di minor impatto sul residuo*, che altra dottrina definisce «*minimali*», individuabili in operazioni quali la *cernita*, la *vagliatura*, la *frantumazione* o la *macinazione*, ne determinano una modificazione dell'originaria consistenza, *rientrando in tale concetto*

❖ deve propendersi, ad avviso del Collegio, per *un'interpretazione meno estensiva* dell'ambito di operatività della disposizione in esame e tale da *escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato*



CONFINDUSTRIA UDINE

Requisiti di qualità ambientale

Il nuovo regolamento:

- fa espressamente riferimento ai *valori limite di cui alle colonne A e B della Tabella 1 Allegato 5 Parte IV del D. Lgs. 152/2006*;
- introduce la possibilità di assumere il valore di fondo naturale come valore di soglia;
- ammette l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti *da siti oggetto di bonifica o ripristino ambientale*.
- se lo scavo è compreso tra 6.000 e 150.000 mc, il proponente può scegliere il set di parametri rappresentativi della storia del sito.



CONFINDUSTRIA UDINE

ARPA

Dopo l'art. 186 ritorna il ruolo dell'ARPA

- **Obbligatorio:** superamento valori di fondo naturale, sito oggetto di bonifica, ripristino ambientale
- **Facoltativo:** lo richiede l'autorità competente con parere motivato

Sempre a spese del proponente (secondo tariffario nazionale da definire, ma intanto si applica quello regionale vigente)



CONFINDUSTRIA UDINE

Piano di utilizzo

- **Tutto gli ruota intorno!**
- **Quando si presenta:** 90 gg prima dell'inizio lavori o in fase di approvazione dell'opera (se VIA prima del relativo parere)
- **Come si presenta:** nelle formalità dell'Allegato 5, anche telematicamente, con l'attestazione del proponente
- Va indicato fin da subito il nominativo dell'**esecutore** (art. 9)
- Va conservato in cantiere/sede legale del proponente (e dell'esecutore) completo delle dichiarazioni per **5 anni** (art. 7)



Piano di utilizzo

- **Quanto tempo "vale":** i tempi indicati nel Piano stesso.
- I lavori debbono iniziare **entro 2 anni** (salvo deroghe) dalla presentazione.
- Allo scadere dei termini indicati nel Piano, il materiale perde la qualifica di sottoprodotto. Ma due mesi prima della scadenza può essere presentato un altro piano di utilizzo che potrà avere la durata massima di un anno.



Piano di utilizzo

- Il proponente ha la possibilità di stabilire la durata del Piano di Utilizzo, mentre nella norma precedente la durata era stabilita in un massimo di un anno.
- Il Piano può essere modificato/aggiornato.



Piano di utilizzo

- **CONTENUTI MINIMI/1**
- Sito di produzione, volumi di scavo, litologie
- Siti di utilizzo (anche più d'uno) o processi di utilizzo, anche alternativi tra loro
- Operazioni cui sarà sottoposto il materiale (sono consentite solo quelle di "normale pratica industriale")
- Modalità di caratterizzazione (storia del sito, numero e ubicazione dei prelievi, set di parametri analitici, necessità o meno di approfondimenti in corso d'opera,...)
- Percorsi previsti per il trasporto del materiale



Piano di utilizzo

- **CONTENUTI MINIMI/2**

- Per ciò che riguarda il sito di destinazione
 - Inquadramento territoriale e urbanistico
 - Inquadramento geologico ed idrogeologico, con ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, livello dei piezometri,...
 - Descrizione delle attività svolte sul sito
 - Piano di campionamento ed analisi



Piano di utilizzo

- Modifica sostanziale:
 - aumento dei volumi di scavo in banco > 20%
 - sito di destinazione
 - sito di deposito destinazione intermedia
 - modalità di scavo
- Valgono le procedure per l'approvazione del PU
- Deve essere aggiornato entro 15 gg dall'intervenuta variazione
- In attesa dell'aggiornamento i lavori possono proseguire ma secondo il PU originale



Procedura Ordinaria

PROPOSTA DI PIANO → eventuale richiesta di **integrazioni** entro **30 gg** dalla presentazione, se le CSC delle T & R riferite al sito di destinazione non superano colonna A o B **entro 90 gg** successivi il PU è **approvato/rigettato** (ma se si è nei limiti perché?) → **provvedimento espresso**



Possibilità dell'Ac di chiedere **motivato intervento ARPA** entro 30 gg dalla presentazione del PU (dalla richiesta di integrazioni) → ARPA risponde **entro 45 gg** (anche con contraddittorio)

Diniego? possibilità di nuovo piano

I tempi: approvazione/rigetto Piano Utilizzo max 90 gg. prima inizio lavori [30 gg. Integrazioni + 45 gg. Parere Arpa]



CONFINDUSTRIA UDINE

Sito «Speciale» (art. 5, commi 4-5)

Fondo Naturale

Il proponente segnala la questione all'Ac presentando un piano preliminare per definire i valori di fondo e lo esegue in contraddittorio con ARPA, quindi → PU solo utilizzo in sito o fuori sito ma con identici valori di fondo

Bonifica/ripristino ambientale

Il proponente richiede preventivamente all'ARPA la definizione dei requisiti di qualità ambientale → risposta entro 60 gg e se non si superano CSC del sito di destinazione si può presentare PU



CONFINDUSTRIA UDINE

Deposito intermedio (art. 10)

Dove?

- sito produzione
- sito/i intermedio/i
- sito destinazione
- secondo precise prescrizioni tecniche (segnaletica ecc.)

NB: i siti ed i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro.

• **Attenzione!** Può anche essere un sito esterno sul quale si effettua la caratterizzazione in determinati casi (tecnologie di scavo) **Allegato 8**



Situazioni di emergenza (art. 6)



È una procedura quasi impossibile!

Attestazione dei requisiti sulle T & R da parte del proponente (ma chi è?) all'Ac

Nei successivi 15 gg. va presentato il PU



Trasporto (art. 11)



Modulistica e procedure particolarmente penalizzanti se non impossibili

Allegato 6

Trasporto

- Prima del trasporto all'autorità competente deve essere inviato avviso contenente data, ora, destino e partenza, quantità del materiale trasportato e indicazioni delle generalità dell'esecutore, dell'appaltatore, della stazione appaltante

Trasporto

• Per ogni automezzo deve essere compilato in tre copie un "documento di trasporto" (modello di cui all'allegati 6). Contenuti:

- Anagrafica del sito d'origine
- Anagrafica del sito di destino o di deposito
- Anagrafica del trasportatore + generalità dell'autista + targa automezzo
- Tipologia e quantità del materiale
- Firme di autista, produttore, responsabile del sito di utilizzo (leggibili).



CONFINDUSTRIA UDINE

Dichiarazione avvenuto utilizzo (art. 12)

Per la tracciabilità!



• La redige l'esecutore del Piano di Utilizzo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorio.

• La deve effettuare l'utilizzatore se soggetto diverso dal proponente/esecutore

• È compilata a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo.

• Va conservata per 5 anni



CONFINDUSTRIA UDINE

Gli Allegati

- A volte non chiariscono, ma generano incertezza!
- La caratterizzazione ambientale si effettua in fase di progetto o prima della presentazione del PU da parte del proponente, e di esecuzione da parte dell'esecutore (se cambia "qualcosa")
- Le procedure di campionamento vanno illustrate nel PU (griglie, punti ecc.) **Allegato 2**
- La normale pratica industriale arriva a prevedere la cernita, la biodegradazione degli additivi ecc. **Allegato 3**
- La caratterizzazione chimico-fisico definisce il campione, il set dei parametri (tutti i parametri) **Allegato 4**
- Il piano di utilizzo PU è costituito da una mole documentale cospicua derivante da analisi, studi ecc. che si giustificano con rilevanti quantitativi di T & R **Allegato 5**
- Procedure di campionamento in cumuli, siti ecc. **Allegato 8**



CONFINDUSTRIA UDINE

Le terre e rocce
nei «piccoli
cantieri»

Sino a 6.000 mc



Forse nel decreto semplificazioni



CONFINDUSTRIA UDINE